

Comune di S. Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

CASELLARIO
GIUDIZIALE

Richiesta di Certificato Penale

(in carta libera)

Al nome di (cognome e nome)

Mauro Ferruccio

di o fu

e di o fu

nato il

21 gennaio

1925

in

Brindisi

Provincia di

si richiede il certificato (generale,

penale o di capacità civile)

per (motivo della richiesta)

Generale penale
per assegnazione alloggi

, li

14 MAG. 1956

19

S. Pietro Vernotico

Al Procuratore

presso il Tribunale di

Brindisi

IL SINDACO



ATTESTAZIONE PENALE

TRIBUNALE DI

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome suindicato

RISULTA:

NULLA



19 MAG. 1956

IL SINDACO
Fino



Comune di San Pietro Vernotico

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

IL SINDACO DEL COMUNE SUDDETTO

riscontrato il registro della popolazione,

Certifica

che Manfreda Ferruccio di _____

e di _____, nato a Brindisi

il 21-1-1925, è residente e domiciliato in questo Comune sin

dal 27-7-936 con abitazione in Via Man N. 19

Rilasciata in carta libera per uso assegnazione alloggi

S. Pietro Vernotico, li 14 MAG. 1956 195

Il Compilatore respons.



IL SINDACO

000(0)000

2058

Prot. n. _____

Brindisi, 11
4/1/1957

-- AL SIG.

VIA

MANFREDA FERRUCCIO

Rizzo

= S. PIETRO VERNOTICO

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto. -

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Dir. 20007

Brindisi li

6.3.1967

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £. 18.312.-
versato dal Sig. Manfreda Giovanni il 3.12.1956

Tale somma dovrà essere versata a nome
dell'interessato ed a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c., per fitti arretrati.

MI/ta.-

S. Pietro 11.10
12.10.1967 - B/4

Manfreda - n. 210
del 14.3.67

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1967).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essa... denunziante (3) ed il

Sig. MANFREDA FERRUCCIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/4 del 1.º lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964.

Corrispettivi pattuiti : L. 592 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 672 20160

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 1963

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19. al N. 3059

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quattrocen...

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni C. Gasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. MANFREDA FERRUCCIO

CC

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTI O

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5912 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add.

27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 19 al N. 2697

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Comte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess e denunziant e (3) ed il

Sig. MANFREDA Femmeo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO V.CO

Durata della locazione: dal 10-8-1960 al 10-8-1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comte Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 6282

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il
Sig. MANFREDA Ferrarello
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 8 19 50

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO V. CO
Durata della locazione: dal 10 8 1959 al 10 8 1960
Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 24 AGO 1959 19 50

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1199

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.dimorant^e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. Mauro Federico Ferruccio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di S. Pietro Venetie

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate. 65280

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1613

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1613

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

370895

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7281

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Manfredo Fenuccio

Lotto 1° Scala B Int. 4

Via G. Rizzo

S. Pietro V.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.478 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.00 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.440 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.478</u> vano per vani <u>4.00</u> £ .	<u>5.912</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>178</u>
	<u>6.440</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

23/5/56

1

RACCOMANDATA

Spett. Istituto Autonomo Case Popolari

Via Casimiro n.9

BRINDISI

Il sottoscritto, MANFREDA FERRUCCIO DI PASQUALE

abitante in San Pietro Vernotico-Via Spani N. 19

rivolge istanza affinché gli sia assegnato un allog-
gio in locazione del comprensorio costruito in que-
sta Via P.G.Rizzo-di cui al manifesto del 5-5-1956-
di vani *tre* ed accessori corrispondenti a vani conta-
bili *cinque*.=

Con alligato elenco in doppio esemplare descrive la
documentazione che presenta.

Con ogni stima.

San Pietro Vernotico, li 23 maggio 1956

Devotissimo

Manfreda Ferruccio

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

Prot.n. ¹⁶⁶⁰
Uff. Amm/vo

Brindisi, li 27 NOV. 1956

AL SIG. ^{Manfreda} ^{Ferruccio}
VIA ^{Spurio} n. ¹⁹

^{S. Pietro Vernotico}

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via ^{Ritiro} lotto. 1. scala ^B interno ^M.

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali ^M.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro, 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. ^{25.415} come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	10 DIC. 1956	al	9 GEN. 1957
£. ¹³⁶⁰ vano x vani ^M =	£. ^{5.440=}		
b) - canone consumo acqua normale	£.	450	
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	£.	50	
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	£. ^{18.312=}		
e) deposito spese contrattuali	£.	1.000	
f) - I.G.E. 3% su a)	£. ¹⁶⁴		
T o t a l e	£. ^{25.415} ✓		

In sede di contratto Le saranno indicate la data e la ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 7 DIC. 1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

1
qui di seguito si forniscono le chieste informazioni sul conto del
Sig. MANFREDA Ferruccio di Pasquale e fu Pisani Stella, nato a Brindisi il
21-I-1925, residente a S. Pietro Vernotico, alla via Spani n.9, coniugato, eser-
cente:-

- 1°)-Il reddito del nucleo familiare del richiedente, si aggira sulle lire
30 mila circa; mensili-
- 2°)-Il nucleo familiare, si compone dal richiedente e della moglie Altavil-
la Rosaria di Antonio e di De Marco Grocefissa, nata a S. Pietro Vernoti-
co il 6-10-1935, ivi residente, coadiuva il marito, alla vendita di giorna-
li, con chiosco alla via stazione, arredato discretamente;
- 3°)-a parere di questo comando il richiedente, non ha necessità assoluta
dell'alloggio;
- 4°)-il richiedente, abita l'attuale casa da circa un anno, abitazione questa
composta di due vani e cucina con gabinetto e acqua potabile, in discre-
to stato d'uso;
- 5°)-E' individuo comprensivo dei doveri di condominio;
- 6°)-Il richiedente è di buona moralità e solvibilità.



SITUAZIONE DI FAMIGLIA

179 MAG. 1956

Мужчина торжесно

domiciliato in questo Comune alla via.

PAGATO

[illegible]

La presente situazione è conforme alle risultanze degli Atti esistenti in questo Ufficio Anagrafe e si rilascia a richiesta

ed in carta libera ad uso.

Dalla Residenza Municipale, li.

9 A MAG 1956

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SINDACO



ALGIDIA
Ufficio Direzionale della Impresa
BRINDISI

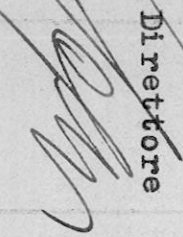
si certifica

che i componenti attergo indicati non figurano iscritti
nei registri del catasto fabbricati del comune di
S. Pietro Vernotico.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.
Brindisi, 21/5/1956

R

Il Direttore



21-5-1956
F.lli
F.lli

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE PRESENTA IL Sig. MANFREDA FERRUCCIO DI PASQUALE a corredo della domanda per assegnazione alloggio in locazione e diretta-con raccomandata-all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi:

1=Situazione di famiglia(regolarmente vistata dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Brindisi)

2=Certificato penale

3=Certificato di residenza

4=Assegno-non trasferibile-di L.500 n.001193 del 23 maggio 1956 rilasciato dal Banco di Napoli di San Pietro Vernotico ed intestato a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.=
San Pietro Vernotico, li 23 maggio 1956

Il concorrente

Manfreda Ferruccio

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE PRESENTA IL Sig. MANTREDA FERRUCCIO DI PASQUALE a corredo della domanda per assegnazione alloggio in locazione e diretta-con raccomandata-all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi:

1=Situazione di famiglia(regolarmente vistata dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Brindisi)

2=Certificato penale

3=Certificato di residenza

4=Assegno-non trasferibile-di L.500 n.001193 del 23 maggio 1956
rilasciato dal Banco di Napoli di San Pietro Vernotico ed intestato a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.=
San Pietro Vernotico, li 23 maggio 1956

Il concorrente

Mantreda Ferruccio